INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

STATUTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 dicembre 2017

Articolo 1
Finalità e natura dell'Ente

1) L'INAF è ente pubblico nazionale di ricerca e ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di valorizzarne le applicazioni interdisciplinari; di diffonderne e divulgarne i relativi risultati; di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.

2) L'INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare.

3) L'INAF adegua la sua azione a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE e fa propri, in particolare, i punti che riguardano la non-discriminazione, l'equilibrio di genere, la piena trasparenza dei processi dell'Ente e l'impegno verso l'opinione pubblica. L'INAF rispetta le indicazioni contenute nello "*European Framework for Research Careers*" e richiamate nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, al comma 1.

4) L'INAF promuove sinergie con le Università e altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa.

5) L'INAF è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e ne è l'ente nazionale di riferimento nei campi di propria competenza.

Articolo 2
Attività dell'INAF

1) L'INAF, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale e internazionale e delle linee di indirizzo definite dal MIUR:

a) promuove, svolge e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi Infrastrutture localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio;

c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione e/o l'adesione italiana a organismi, iniziative e progetti europei o internazionali, assicurando una presenza qualificata nei campi di propria competenza, utilizzando, su richiesta delle autorità governative, conoscenze e competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;

d) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica ai fini produttivi e sociali mediante il trasferimento tecnologico e attraverso iniziative commerciali;

e) promuove in Italia e all'estero l'alta formazione, in collaborazione con le istituzioni universitarie, e ogni altra iniziativa di carattere formativo, mediante:

i) l'attribuzione di borse di studio e il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

ii) la partecipazione a scuole e a corsi di dottorato di ricerca o l'adesione ai consorzi appositamente costituiti per le medesime finalità;

iii) l'eventuale coinvolgimento del mondo produttivo;

f) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
g) tutela, conserva e valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico strumentale sviluppandone e organizzandone anche in forma coordinata tra le varie Strutture l'acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi volti alla diffusione della cultura scientifica, garantendo il supporto necessario alla ricerca per quanto riguarda il materiale moderno e organizzando attività museali per quanto riguarda il materiale storico;
h) favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio e promuove, in particolare, la collaborazione con le Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno alla innovazione nei settori produttivi;
i) svolge attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli organi istituzionali e alle amministrazioni pubbliche ed eroga servizi a terzi in regime di diritto privato;
j) svolge ogni altra attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istitutive di cui all'articolo 1 del presente statuto;
k) può svolgere attività commerciale per la fornitura di strumentazioni e software specialistici, e per la diffusione di materiale didattico e divulgativo e di materiale promozionale dell'Ente e del suo brand.

Articolo 3
Principi di organizzazione

1) L'organizzazione dell'INAF è basata sul principio di separazione tra funzioni, compiti e responsabilità d'indirizzo, funzioni, compiti e responsabilità di gestione e funzioni, compiti e responsabilità di valutazione.

2) L'INAF agisce utilizzando il merito come parametro principale per l'indirizzo e la valutazione delle proprie attività, insieme agli altri due fattori che concorrono al successo delle iniziative: l'interesse della comunità di riferimento con le prospettive di impatto; la sostenibilità programmatica. Per ognuno di questi fattori, l'INAF si avvale degli organi, degli organismi e delle articolazioni con specifiche funzioni consultive e propositive attraverso procedure definite nei Regolamenti e si ispira costantemente ai criteri di trasparenza ed efficienza delle decisioni e della valutazione dei risultati conseguiti.

3) L'INAF adotta modelli organizzativi finalizzati a garantire, con riguardo anche alla composizione dei suoi organi e al conferimento di qualsiasi tipologia di incarico, la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento nel rispetto dei principi di non discriminazione di genere, cittadinanza, etnia, opinione politica, religione e orientamento sessuale.

4) Nel rispetto della libertà di ricerca sancita dalla Carta Europea dei Ricercatori, l'INAF basa la propria attività sulle proposte elaborate dal personale di ricerca e dalla comunità scientifica di riferimento, che si organizza in Raggruppamenti Scientifici Nazionali, come descritto nell'art. 21.

5) L'INAF ispira i suoi modelli organizzativi ai principi di gestione informatizzata dei processi e dei procedimenti, anche al fine di garantire la loro semplificazione.

6) L'articolazione amministrativo-contabile dell'INAF è basata su "*Centri di Spesa*" e su "*Centri di Responsabilità*", sia di Primo che di Secondo Livello, che vengono costituiti e organizzati nel rispetto di procedure e modalità definite da appositi Regolamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218.

Articolo 4
Organi

1) Sono organi dell'INAF:
a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Consiglio Scientifico;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5
Presidente

1) Il Presidente è responsabile delle attività dell'ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione dell'ente.

2) Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
c) propone al Consiglio di Amministrazione, ai fini della sua adozione, il Piano Triennale di Attività dell'Ente, con il quale vengono definiti, in particolare, il Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca, la consistenza dell'organico, le sue variazioni e il Piano di Fabbisogno del Personale;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione ai fini della sua approvazione il documento di visione strategica, su proposta del Consiglio Scientifico e sentiti il Direttore Scientifico e il Collegio dei Direttori;
e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, indirizza coordina e controlla le loro attività;
f) nomina i Direttori di Struttura, previa designazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito del procedimento di cui all'articolo 18, comma 6 del presente statuto;
g) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
h) stabilisce le procedure di autorizzazione delle associature e/o quelle di conferimento degli incarichi di ricerca a titolo gratuito dell'INAF;
i) esercita ogni altra competenza non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

3) Ai sensi dell'autonomia statutaria e regolamentare, sancita dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione:
a) l'adozione dello Statuto e le sue eventuali modifiche;
b) l'adozione di nuovi Regolamenti;
c) eventuali modifiche dei Regolamenti già adottati.

4) Il Presidente è nominato secondo le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell'INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza, di alto livello, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale.

5) Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

6) In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

7) Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza, la cui articolazione, attribuzioni e funzioni sono definite dal Regolamento di organizzazione.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo strategico e programmazione generale dell'attività dell'Ente.

2) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:

a) elegge al suo interno un vicepresidente;

b) adotta lo statuto e approva le sue eventuali modifiche, secondo le modalità di cui all'articolo 7;

c) nomina, in conformità alle norme del presente statuto, i componenti del Consiglio Scientifico, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico;

d) delibera sui regolamenti dell'ente ed eventuali modifiche degli stessi;

e) adotta, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 il documento di visione strategica decennale, predisposto dal Consiglio Scientifico e i relativi aggiornamenti;

f) adotta, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il "Piano Triennale di Attività" dell'Ente, con il quale vengono predisposti e definiti, in particolare, il "Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca", la consistenza dell'organico, le sue variazioni e il "Piano di Fabbisogno del Personale";

g) formula gli atti di indirizzo per il Direttore Scientifico e per il Direttore Generale. Ai fini della formulazione degli atti di indirizzo per la predisposizione del piano annuale delle risorse economiche e strumentali acquisisce preventivamente il parere dei soggetti con funzioni consultive e propositive definiti nel presente Statuto e approva il conseguente piano predisposto dal Direttore Scientifico;

h) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici;

i) definisce il programma di reclutamento del personale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, e nel rispetto di quanto previsto dal "Piano Triennale di Attività", di cui al precedente punto f);

j) in ordine alla predisposizione e agli aggiornamenti del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, la cui adozione ed i relativi controlli di legittimità e di merito sono disciplinati dall'Art 4, comma 2, del D Lgs 218/2016, individua, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, consentendo la speditezza delle procedure e valorizzando la responsabilizzazione degli apparati gestionali;

k) delibera, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimenti;

l) provvede ad ogni adempimento di carattere generale previsto dal CCNL di comparto e autorizza la sottoscrizione degli accordi;

m) approva i grandi investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;

n) stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di approvazione delle convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;

o) assume tutte le decisioni concernenti le strutture organizzative dell'ente ed in particolare quelle che comportano la costituzione, modifica o soppressione di Strutture di Ricerca a tempo determinato o indeterminato, sentiti il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

p) determina i compensi spettanti al Direttore Generale e al Direttore Scientifico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;

q) determina le indennità dei Direttori di Struttura ai sensi della normativa vigente secondo le modalità previste dall'articolo 28 dello statuto;

r) designa i Direttori di Struttura, a seguito del procedimento di cui all' art. 18 comma 6;

s) definisce i criteri per la determinazione delle indennità del personale in funzione delle articolazioni scientifiche, gestionali e amministrative dell'Ente, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, sentiti il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Collegio dei Direttori di Struttura.

3) Il Consiglio di Amministrazione definisce procedure e modalità per il periodico monitoraggio della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dell'Ente acquisendo le valutazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), e della Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

4) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con decreto del Ministro, secondo le modalità dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

5) Tre dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Ministro su indicazione del personale tramite apposito procedimento elettorale o regolamento di riferimento da parte della comunità scientifica. Hanno diritto di elettorato attivo:

a) tutti i dipendenti dell'ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
b) il personale di ricerca di altri Enti o Università in servizio attivo associato all'INAF, con incarico di ricerca.

6) Hanno diritto di elettorato passivo coloro che tra le seguenti categorie:

a) tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
b) Il personale di ricerca di altri Enti o Università associato all'INAF;

esprimono, con le modalità di cui al Regolamento elettorale, disponibilità a ricoprire l'incarico.

Articolo 7
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e comunque almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre membri.

2) La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video a condizione che il Presidente e il Segretario Verbalizzante siano nello stesso luogo e che sia consentito:

a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di monitorare l'esistenza del quorum strutturale e del quorum funzionale, di assicurare il regolare svolgimento della seduta e proclamare i risultati delle votazioni;
b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzioni, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
c) al Segretario Verbalizzante di acquisire tutti gli elementi necessari o comunque utili ai fini della redazione del processo verbale e di rappresentare gli eventi oggetto di verbalizzazione in modo corretto;

verificandosi tali elementi la riunione si considera svolta dove si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante, che provvederà a darne riscontro nel verbale della riunione.

3) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti eccettuate quelle che all'ordine del giorno prevedono:

a) modifiche statutarie;
b) bilancio di previsione;
c) conto consuntivo;
d) approvazione piano triennale di attività

per le quali è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

4) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle modifiche statutarie, dei regolamenti per cui è necessario il voto favorevole di 4 componenti su 5. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari.

5) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale e il Direttore Scientifico.

6) Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, fatti salvi i casi in cui non sia diversamente disposto dal predetto Organo o da specifiche disposizioni legislative, statutarie o regolamentari. Le delibere relative agli argomenti specificati nelle lettere a) e b) del precedente comma 3 devono essere trasmesse al Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca che, entro il termine di sessanta giorni, esercita sulle stesse il controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218.

7) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare in qualità di auditori i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Magistrato della Corte dei Conti.

8) Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può adottare singole delibere a mezzo di Posta Elettronica Certificata, che sono valide ed efficaci se tutti i componenti del Consiglio hanno espresso il loro voto.

Articolo 8
Consiglio Scientifico

1) Il Consiglio Scientifico, nei limiti delle attribuzioni assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio Scientifico è organismo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni che riguardano l'attività complessiva di ricerca dell'Ente, e opera in ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 8, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, e dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213.

3) Il consiglio scientifico, su richiesta del Presidente dell'INAF:

a) esprime al Consiglio di Amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) svolge analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
c) individua le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
d) esprime pareri sulla configurazione dei Raggruppamenti Scientifici

e) esprime pareri sulle assunzioni per chiamata diretta
f) esprime pareri su proposte di modifica dello statuto.
g) esprime pareri su tematiche di natura scientifica legate alle attività dell'Ente

4) Il Consiglio Scientifico è composto da sette fra scienziate e scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente.

5) Cinque componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di rose di nominativi, una per ogni raggruppamento scientifico, formate attraverso elezioni da parte della Comunità secondo le modalità definite nel regolamento elettorale.

6) Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Nel nominare i membri del Consiglio Scientifico il Consiglio di Amministrazione garantisce una ragionevole rappresentatività di genere, specializzazione scientifica e provenienza istituzionale.

7) I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

8) Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente con una maggioranza di almeno 5 componenti.

Articolo 9
Funzionamento del Consiglio Scientifico

1) Il Consiglio Scientifico è convocato dal suo Presidente di norma con frequenza bimestrale e comunque almeno tre volte all'anno di cui una per esprimere parere sulla proposta di piano triennale di attività e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente dell'Ente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre membri.

2) I pareri devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta.

3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ad eccezione di quella fissata per esprimere il parere sul piano triennale per la validità della quale è necessaria la presenza di almeno 5 membri. Le determinazioni del Consiglio Scientifico sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4) L'assenza non preannunciata e comunque non motivata da gravi ragioni per tre o più riunioni consecutive determina la decadenza dall'incarico.

5) Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio Scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del presente statuto.

6) I componenti nominati in sostituzione cessano dalla carica alla naturale scadenza del Consiglio Scientifico.

Articolo 10
Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Un componente effettivo - con le funzioni di Presidente - e uno supplente, iscritti al registro dei revisori contabili, sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due componenti effettivi ed uno supplente sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Articolo 11
Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce periodicamente per ottemperare agli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di controlli, sia preventivi che successivi, sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, per lo svolgimento dei compiti specificati nell'articolo 10 del presente Statuto. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che disciplina autonomamente il proprio funzionamento con apposito Regolamento, è convocato su richiesta del Presidente ovvero di almeno due componenti.

2) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione.

3) Gli atti deliberativi, coi relativi documenti, sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per la loro adozione o approvazione, fatta salva la possibilità di termini di scadenza più brevi, concordati con il Presidente del Collegio.

Articolo 12
Valutazione delle attività di ricerca e delle attività amministrative e Comitato Unico di Garanzia

1) La valutazione delle attività di ricerca dell'ente si basa sui principi previsti dalla Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, e secondo quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218.

2) Con riferimento alle attività amministrative, la valutazione delle performance, sia individuali che organizzative, viene effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, (OIV) nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni.

4) Il Comitato Unico di Garanzia opera ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come modificato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, numero 183, e valuta la adeguatezza delle azioni positive, dei progetti e delle "buone pratiche" finalizzate a garantire il migliore utilizzo delle risorse umane e riferisce, a cadenza annuale, sull'esito di tale valutazione al Presidente, al Direttore Generale e al Direttore Scientifico

Articolo 13
Direzione Generale

1) La Direzione Generale è responsabile, in via esclusiva, della gestione amministrativa dell'ente, fatte salve le competenze espressamente attribuite alla Direzione Scientifica e alle Strutture di Ricerca dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2) La Direzione Generale si articola in un numero massimo di tre uffici dirigenziali.

3) Alla Direzione Generale è preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa attivazione di una procedura di selezione con la pubblicazione di apposito avviso, che deve prevedere, tra l'altro, un congruo termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 14
Direttore Generale

1) Il Direttore Generale è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale e con documentata conoscenza della normativa di riferimento. L'incarico del Direttore Generale può avere durata massima di 4 anni e coincide con l'incarico del Presidente, e può essere rinnovato una sola volta. In caso di cessazione o scadenza del mandato del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dall'insediamento. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

2) Il Direttore Generale è competente per gli affari generali e per gli affari del personale e ha la responsabilità e i poteri del datore di lavoro.

3) Il Direttore Generale:

a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente di pertinenza della Direzione Generale;
b) formula proposte ed esprime pareri al Presidente nelle materie di sua competenza;
c) dirige, coordina e controlla gli uffici amministrativi;
d) indica al Presidente, per quanto di sua competenza, d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti per il funzionamento dell'ente, anche al fine dell'elaborazione del piano triennale di attività dell'ente;
e) conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi definendone gli obiettivi e attribuendo loro le risorse umane finanziarie e strumentali;
f) previa delibera del Consiglio di Amministrazione conferisce gli incarichi ai Direttori delle Strutture di ricerca, attribuendo loro, d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane finanziarie e strumentali;
g) su proposta dei Direttori, nomina i responsabili amministrativi;
h) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
i) presiede e convoca il Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai principali atti organizzativi e di gestione a carattere amministrativo;
j) predispone il bilancio preventivo d'intesa con il Direttore Scientifico, sentito il Collegio dei Direttori e in accordo con gli atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre al Presidente;
k) predispone il conto consuntivo d'intesa con il Direttore Scientifico;
l) elabora di concerto con il Direttore Scientifico la relazione annuale dei risultati gestionali ed economici dell'ente, che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
m) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente, d'intesa con il Direttore Scientifico e sentito il Collegio dei Direttori;
n) Il Direttore Generale adotta atti e provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto di condizioni e modalità definite dal "Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento" dell'Ente.

Articolo 15
Direzione Scientifica

1) La Direzione Scientifica è responsabile in via esclusiva del coordinamento scientifico e tecnologico delle attività dell'Ente.

2) La Direzione Scientifica si articola in un massimo di otto Unità Scientifiche le cui articolazioni in servizi è definita nel Regolamento di Organizzazione, delle quali alcune a carattere Tematico Gestionale, che si configurano come strutture tecniche e scientifiche ai sensi dell'art. 22 DPR 71/1991. Le Unità Tematico gestionali sono coordinate di norma da personale con la qualifica di tecnologo e ricercatore di accertata professionalità in relazione alle caratteristiche tecnico-scientifiche delle Unità in questione nominato dal Direttore Scientifico, e le cui funzioni sono definite dal Regolamento di organizzazione, e si dota di figure di supporto amministrativo nominate dal Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico

3) Alla Direzione Scientifica è preposto un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa attivazione di una procedura di selezione con la pubblicazione di apposito avviso, che deve prevedere, tra l'altro, un congruo termine di scadenza per la presentazione delle domande.

4) La Direzione Scientifica, attraverso le Unità Tematico Gestionali, è responsabile della gestione e dell'accesso alle infrastrutture Internazionali che INAF possiede o a cui INAF partecipa, e della gestione e dell'accesso a infrastrutture e strumenti tematici le cui risorse sono gestite da differenti Strutture di Ricerca.

5) La Direzione Scientifica ha funzioni consultive e propositive in relazione a progetti e programmi dell'ente per quanto attiene ad aspetti gestionali ed infrastrutturali.

6) La Direzione scientifica presenta periodicamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione relazioni di avanzamento, sviluppo e sostenibilità.

7) La Direzione Scientifica e le sue articolazioni si confrontano coi Comitati Scientifici Nazionali per discutere i programmi di sviluppo dell'accesso alle infrastrutture.

8) A capo di ogni Unità Tematico Gestionale della Direzione Scientifica è posta la figura di un Responsabile, nominato dal Direttore Scientifico, acquisito l'indirizzo strategico del Consiglio di Amministrazione, la cui indennità è definita dal Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Art. 6 comma 2 lettera s) del presente Statuto, nei limiti previsti dalla vigente normativa e contrattuale e dei relativi presupposti di legittimazione.

Articolo 16
Direttore Scientifico

1) Il Direttore Scientifico è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale del settore di attività dell'INAF.

2) L'incarico del Direttore Scientifico può avere durata massima di 4 anni, coincide con l'incarico del Presidente e può essere rinnovato una sola volta. In caso di cessazione o scadenza del mandato del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dall'insediamento.

3) Il Direttore Scientifico:

a) predispone, d'intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di Struttura, il piano triennale di attività, comprensivo del piano di fabbisogno del personale e i suoi aggiornamenti, da sottoporre al Presidente;
b) a seguito degli atti di indirizzo formulati dal Consiglio di Amministrazione predispone il piano annuale delle risorse economiche e strumentali articolato in macro-attività e grandi progetti e i suoi eventuali aggiornamenti e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per approvazione;
c) coordina e controlla, nell'ambito delle sue competenze, le strutture di ricerca periferiche e ne promuove le attività; dirige coordina e controlla le unità scientifiche centrali e le Unità Tematico- Gestionali;
d) conferisce gli incarichi al personale responsabile degli uffici e delle unità scientifiche;
e) presiede e convoca il Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai principali programmi e attività di ricerca dell'ente;
f) affida alle articolazioni della Direzione Scientifica e alle Strutture, nell'ambito del piano triennale di attività o di specifici programmi di ricerca, il coordinamento e la realizzazione dei progetti scientifici e lo sviluppo e la gestione delle grandi infrastrutture, tenendo conto delle priorità deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
g) coordina, in conformità alle direttive politiche del Presidente le collaborazioni nazionali ed internazionali relative alle proprie competenze;
h) assicura, d'intesa con il Direttore Generale, in coordinamento con il Collegio dei Direttori delle Strutture, la valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e storico-strumentale dell'INAF;
i) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
j) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente di pertinenza della Direzione Scientifica.

4) Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico è disciplinato con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

5) Il Direttore Scientifico adotta atti e provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto di condizioni e modalità definite dal "Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento" dell'Ente.

Articolo 17
Strutture di ricerca

1) Le Strutture dell'INAF sono il luogo primario per lo svolgimento della ricerca scientifica dell'Ente.

2) Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale di strutture a tempo determinato e indeterminato in Italia e all'estero.

3) Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse disponibili, sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Collegio dei Direttori di Struttura, può ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle Strutture di ricerca di cui al precedente comma 2, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4) Nelle Strutture di Ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché il personale universitario e di altri enti associato all'INAF e titolare di contratti gratuiti di ricerca secondo quanto stabilito dalle procedure di associatura all'INAF.
Le Strutture di ricerca:

a) concorrono alla formazione del piano triennale di attività;
b) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza;
c) garantiscono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e storico-strumentale proprio;

d) partecipano a bandi di selezione per l'accesso di finanziamento locali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi del piano triennale di attività, dei relativi aggiornamenti annuali, nei limiti e con le modalità definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
e) promuovono iniziative sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali.

5) Il Direttore della Struttura determina l'assetto organizzativo interno della Struttura di ricerca in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti in corso o previsti, nel rispetto dei criteri indicati, per quanto di competenza, dal Presidente, dalla Direzione Scientifica e dal Direttore Generale.

6) Nell'ambito dell'assetto organizzativo di cui al precedente comma 5, le singole Strutture di Ricerca sono dotate di un ufficio coordinato da un Responsabile Amministrativo in possesso, di norma, di qualifica di Funzionario di Amministrazione o Tecnologo con esperienza nel settore amministrativo-gestionale. I compiti e le funzioni dei Responsabili Amministrativi sono definiti nei regolamenti. Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura di Ricerca e il suo incarico ha durata annuale. L'indennità del Responsabile Amministrativo è definita dal Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Art. 6 comma 2, lettera s), del presente Statuto, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali e dei relativi presupposti di legittimazione.

7) L'articolazione territoriale delle strutture è funzionale al mantenimento di uno stretto legame con le realtà culturali, imprenditoriali e produttive locali e alle iniziative di didattica e divulgazione e si ispira a principi di equilibrate opportunità di offerta ai territori in cui insistono strutture dell'INAF.

8) Le Strutture di Ricerca, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica costituiscono una rete nazionale che concorre alla gestione scientifica e amministrativa di tutto l'Ente adottando anche principi di amministrazione e gestione diffusa e delocalizzata delle risorse.

Articolo 18
Direttore di Struttura

1) Il Direttore di Struttura è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale nei settori di attività dell'INAF.

2) Il Direttore di Struttura è responsabile del funzionamento scientifico e organizzativo della struttura, e opera nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3) Il Direttore di Struttura è responsabile della implementazione nella propria struttura dei progetti nazionali d'intesa con i Direttori delle altre strutture coinvolte e in base alle disposizioni emanate dalla Direzione Scientifica.

4) Nello svolgimento dei propri compiti il Direttore di Struttura si avvale del Consiglio di Struttura di cui all'articolo 19 del presente statuto.

5) Il Direttore coordina le attività di ricerca secondo le direttive della Direzione Scientifica e le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale.

6) Il Direttore di Struttura è nominato dal Presidente su designazione del Consiglio di Amministrazione, previa attivazione di una procedura di selezione con la pubblicazione di apposito avviso che deve prevedere, tra l'altro, un congruo termine per la presentazione delle candidature.

7) Il Consiglio di Amministrazione ai fini della designazione di cui al comma precedente si avvale di un Comitato di Selezione nominato dal Presidente le cui funzioni sono definite nei regolamenti, che presta la sua opera a titolo gratuito, fatta eccezione per gli eventuali oneri di trasferta.

8) Le procedure di cui ai commi 6 e 7 sono definite dal Regolamento di funzionamento e devono prevedere forme di consultazione del personale della struttura interessata.

9) L'incarico di Direttore di Struttura può essere revocato dal Direttore Generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Scientifico.

10) L'incarico di Direttore di una data Struttura di Ricerca ha durata di 3 anni e può essere confermato una sola volta.

11) Non può essere nominato Direttore di una data Struttura chi abbia già ricoperto l'incarico nella stessa Struttura per due mandati anche non consecutivi o comunque per più di cinque anni complessivi anche con riferimento agli incarichi già svolti prima dell'entrata in vigore del presente statuto.

12) Il Direttore di Struttura adotta atti e provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto di condizioni e modalità definite dal "Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento" dell'Ente.

Articolo 19
Consiglio di Struttura

1) Il Consiglio di Struttura è l'organismo collegiale con funzioni consultive, propositive e di supporto alle attività del Direttore che ne indice periodicamente le riunioni almeno tre volte l'anno. Il Consiglio di Struttura si esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell'ambito della preparazione del Piano Triennale delle attività e in merito alla distribuzione delle risorse interne.

2) Il Consiglio di Struttura è composto dal Direttore, dal personale individuato come coordinatore locale dei raggruppamenti scientifici, da almeno un rappresentante del personale tecnico/amministrativo e da eventuali membri aggiuntivi, secondo quanto stabilito dal Direttore, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate.

3) Il mandato del Consiglio di Struttura coincide con quello del Direttore.

Articolo 20
Collegio dei Direttori di Struttura

1) Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da tutti i Direttori di Struttura.

2) Il Collegio dei Direttore di Struttura ha funzioni propositive nei confronti del Direttore Generale e del Direttore Scientifico per quanto riguarda rispettivamente gli aspetti amministrativi e gli aspetti scientifici e ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

3) Il Collegio dei Direttori:

a) esprime al Consiglio di Amministrazione pareri sulla sostenibilità:
   i) dei piani di sviluppo scientifico/tecnologico;
   ii) del Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti;
   iii) del Piano di Visione sviluppato dal Consiglio Scientifico;
b) con il coordinamento della Direzione Scientifica, armonizza la programmazione delle risorse di personale di ricerca, tecnologo e tecnico da assegnare alle strutture;

c) con il coordinamento del Direttore Generale armonizza la programmazione delle nuove risorse di personale amministrativo da assegnare alle Strutture;
d) contribuisce alla predisposizione del Piano Triennale Attività con riferimento agli aspetti logistici, gestionali e scientifici delle strutture.

Articolo 20-bis
Funzionamento del Collegio dei Direttori

1) Il Collegio dei Direttori è convocato dal Presidente per esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione.

2) Il Collegio dei Direttori è convocato dal Direttore Scientifico in funzione della preparazione dei piani di attività scientifica e della conseguente allocazione delle risorse.

3) Il Collegio dei Direttori è convocato dal Direttore Generale in funzione della preparazione del bilancio di previsione dell'ente e sulle tematiche di organizzazione gestionale/amministrativa.

4) Il Collegio dei Direttori è convocato ogni volta ci sia la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti su tematiche di specifico interesse. La seduta è presieduta dal Direttore Generale o dal Direttore Scientifico secondo la richiesta dei proponenti o dal Presidente.

5) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le determinazioni del Collegio dei Direttori sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

Articolo 21
Raggruppamenti e Comitati Scientifici Nazionali

1) I Raggruppamenti Scientifici Nazionali costituiscono l'ambito scientifico che offre al personale di ricerca l'opportunità di presentare, discutere e condividere le attività di ricerca, i progetti e le istanze di interesse per l'Ente e le proposte di utilizzo scientifico/tecnologico delle grandi infrastrutture.

2) I Raggruppamenti Scientifici Nazionali sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Scientifico.

3) Ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali afferisce il personale di ricerca dell'Ente e il personale di ricerca universitario o di altri enti di ricerca associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione, secondo quanto previsto dalle procedure di associatura.

4) Per ogni Struttura è eletta, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, una figura di coordinatore locale per ognuno dei Raggruppamenti Scientifici di rilevanza per la Struttura.

5) Ciascun Raggruppamento Scientifico Nazionale si dota di un Comitato composto dai Coordinatori Locali.

6) Il Presidente di ciascun Raggruppamento Scientifico Nazionale è eletto dal corrispondente Comitato secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale.

7) I componenti dei Comitati restano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

8) Le riunioni dei Comitati di norma sono convocate dai Presidenti dei Comitati stessi. Sono inoltre convocate ogni qualvolta il Presidente dell'Ente lo richieda ovvero su richiesta di almeno il 40% dei Coordinatori Locali.

9) I Comitati sono organismi consultivi del Consiglio di Amministrazione.

10) I Comitati si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per elaborare:

a) pareri e valutazioni sulle prospettive di impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo a tutte le proposte di ricerca;

b)verifiche periodiche sull'impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo alle attività e ai progetti in corso nell'Ente.

11) I Presidenti dei Comitati trasmettono al Presidente e al Consiglio di Amministrazione le loro relazioni.

12) I Comitati Scientifici Nazionali si confrontano con la Direzione Scientifica e le sue Unità per discutere i programmi di sviluppo delle grandi infrastrutture e dei grandi progetti.

Articolo 22
Documenti programmatici

1) L'INAF opera sulla base:

a) del "Documento di Visione Strategica" dell'Ente, con i relativi aggiornamenti, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, e approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Scientifico e sentiti sia il Direttore Scientifico che il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca;

b) del "Piano Triennale delle Attività" dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, comprensivo del "Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca", della consistenza dell'organico, delle sue variazioni e del "Piano di Fabbisogno del Personale", predisposto dagli Organi indicati dal presente Statuto e adottato, con propria delibera, dal Consiglio di Amministrazione.

2) L'INAF, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, nel rispetto della normativa vigente, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo.

3) L'INAF, su proposta elaborata dal CUG, adotta un piano triennale di azioni positive, le cui azioni saranno integrate nel piano triennale di attività dell'Ente.

Articolo 23
Fonti di finanziamento

1) Le fonti di finanziamento dell'INAF sono costituite:

a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, e successive modifiche ed integrazioni, determinato sulla base delle attività previste dal "Piano Triennale di Attività" dell'Ente e dai relativi aggiornamenti;

b) dai contributi destinati alla realizzazione di singoli progetti e dagli interventi a carico dei fondi previsti dal "Programma Nazionale della Ricerca", ai sensi del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, e successive modifiche ed integrazioni;

c) dalle assegnazioni e dai contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, per la realizzazione di particolari progetti o accordi di programma;

d) dai contributi erogati dalla Unione Europea o da altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) dai corrispettivi previsti da contratti stipulati con soggetti o istituzioni private;

f) dai corrispettivi derivanti dalla erogazione di servizi a soggetti terzi;

g) dai corrispettivi previsti per la cessione di particolari conoscenze e competenze o di brevetti;
h) dai proventi derivanti da attività commerciali;
i) da donazioni o altri atti di liberalità;
l) da ogni altra eventuale entrata

Articolo 24
Strumenti d'azione

1) L'INAF, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, come specificate nell'articolo 2 del presente Statuto, e di tutte le altre attività ad esse connesse e/o conseguenti, ivi comprese quelle relative all'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella oggetto di commissione a soggetti terzi, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;
b) in conformità a quanto previsto dal "Piano Triennale di Attività", previa autorizzazione del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e acquisiti i pareri degli altri Dicasteri competenti, può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 138;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese, utilizzando personale proprio, anche in costanza di rapporto, e partecipare alla costituzione ed alla direzione, anche scientifica, di Centri di Ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;
d) affidare lo svolgimento di attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo procedure e modalità definite nei Regolamenti.

2) Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione a partecipare o a costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, ai sensi della lettera b) del precedente comma 1, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, l'autorizzazione si intende concessa.

3) Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore ad € 500.000,00 o con quota pari o superiore al 50% del suo importo complessivo è necessario acquisire il parere del Ministero della Economia e delle Finanze Il parere deve essere reso entro venti giorni dalla relativa richiesta.

4) Ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 4, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, numero 69:

a) in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Ministero della Economia e delle Finanze abbia rappresentato particolari esigenze istruttorie, si procederà indipendentemente dalla emanazione del parere;
b) nel caso in cui il Ministero della Economia e delle Finanze rappresenti particolari esigenze istruttorie, i termini di cui al precedente comma 4 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione dei nuovi elementi istruttori richiesti ai fini della sua emanazione.

5) L'INAF riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati conseguiti con le procedure attivate ai sensi del presente articolo in apposita sezione del "Piano Triennale di Attività".

Articolo 25
Regolamenti

1) L'INAF si dota dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione in conformità ai principi richiamati dall'Art 3, comma 3, del D.Lgs 25 novembre 2016 n.218, nonché di ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare le proprie attività.

2) I regolamenti interni sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sono soggetti ai controlli di legittimità e di merito previsti dall'Art 4 del D.Lgs 25 novembre 2016 n.218.

3) Il regolamento del personale è adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 26
Personale

1) Il reclutamento del personale dell'INAF è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca e secondo le modalità definite dal relativo regolamento.

2) L'INAF, su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Consiglio Scientifico previo nulla-osta del Ministero, può assumere per chiamata diretta, personale di alta qualificazione scientifica ai sensi dell'Art 16 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218.

3) Per assolvere ai propri fini istituzionali l'INAF si avvale di proprio personale nonché di personale dipendente di Università, Istituti di istruzione secondaria, Istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli Enti da cui il personale dipende.

4) Possono essere previste altre forme di associazione all'attività dell'Ente secondo le modalità di cui al Regolamento del Personale.

5) L'INAF promuove l'applicazione della Carta Europea dei Ricercatori, del codice di condotta per il reclutamento personale di ricerca e delle azioni europee per la definizione di un quadro di riferimento per le carriere del personale nello spazio europeo della ricerca.

Articolo 27
Rapporti con università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici o privati

1) Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro.

2) L'INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università enti e organismi di ricerca pubblici e privati secondo modalità definite dal Regolamento di associatura all'INAF.

3) Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Scientifica può istituire gruppi di ricerca, senza oneri di funzionamento aggiuntivi, a tempo determinato, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, secondo modalità definite dal Regolamento di organizzazione.

Articolo 28

Disposizioni specifiche (aspettativa organi, incompatibilità, patrocinio)

1) Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'INAF. Il regolamento del personale definisce le incompatibilità con le cariche di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, di Direttore Generale, di Direttore Scientifico e di Direttore di Struttura.

2) Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3) Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4) Il Direttore di Struttura di ricerca se dipendente INAF mantiene il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni trova applicazione l'istituto del comando come disciplinato dalla vigente normativa in materia. Se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza è integrato da un'indennità deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo parametri previsti dal Contratto Collettivo di comparto e applicabili anche al personale astronomo.

5) I compensi degli Organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità alle Direttive in materia

6) Il compenso del Direttore Generale, e del Direttore Scientifico è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'ente, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal CCNL di comparto.

7) L'INAF si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

8) In coerenza con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'attuazione del presente statuto non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

Bilanci, relazioni e controlli

1) Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono inviati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2) L'INAF è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dalle disposizioni vigenti

Articolo 30
Modifiche Statutarie

1) Le modifiche al presente statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente statuto, su proposta del Presidente, sentiti il Consiglio Scientifico, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Collegio dei Direttori.

2) Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità previste dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.

Articolo 31
Norme transitorie e finali

1) In accordo con l'Art 19, comma 3, del Dgls 218/2016, gli attuali Organi rimangono in carica fino a scadenza del mandato in corso.

2) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto gli attuali Comitati di Macroarea decadono e sono sostituiti con i Comitati dei Raggruppamenti Scientifici di cui all'Art. 21.

Art 32
Entrata in vigore

1) Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.